

**ALLEGATO "E" REP. 98060 RACC. 42652**  
**STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**  
**“FONDAZIONE CER QUANTICA ITALIA ETS”**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FONDAZIONE**

**Articolo 1 – Denominazione e natura**

**1.1** È costituita per effetto della trasformazione dell'associazione non riconosciuta "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE QUANTICA NORD", la fondazione di partecipazione denominata “FONDAZIONE CER QUANTICA ITALIA ETS” (la “**Fondazione**”), dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice del Terzo Settore, dall'art. 42 *bis* del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dall'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli art. 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

**1.2** La “FONDAZIONE CER QUANTICA ITALIA ETS” intende promuovere ed incentivare la condivisione di energia rinnovabile e pulita attraverso la creazione di una comunità di energia rinnovabile (“**CER**”) come modello di solidarietà e di sostegno di fragilità e di bisogno.

Le CER sono infatti uno strumento per consentire la produzione di energia elettrica e l'autoconsumo della stessa, condividendone tra i partecipanti i benefici ambientali, sociali ed economici.

La Fondazione, dotata di autonomia finanziaria, è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; non può distribuire o assegnare, in qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri membri, ai componenti dei propri organi e/o ai propri dipendenti.

**Articolo 2 - Sede e durata**

**2.1** La Fondazione ha sede in Treviso, Via Manin n. 73. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

**2.2** La Fondazione è a tempo indeterminato.

**2.3** La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

**Articolo 3 - Scopi e attività della Fondazione**

**3.1** L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi Membri, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici Membri e promuovendo l'autoconsumo collettivo.

La Fondazione potrà svolgere le proprie attività in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;

- l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;
- la transizione energetica;
- l'incentivazione all'uso dei veicoli elettrici per contrastare l'inquinamento globale;

così realizzando e svolgendo attività di interesse generale.

La Fondazione esercita senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e consistente nell'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Essa ha lo scopo di fornire, attraverso la costituzione di una comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera.

In particolare, le iniziative che la Fondazione si propone di perseguire in favore dei propri membri, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti rinnovabili (FER), mettendo in relazione i consumatori/produttori/prosumer (i.e. soggetti che rivestono sia qualifica di produttore che di consumatore di energia elettrica) che vogliono partecipare direttamente alla Comunità Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti "CER").

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i Partecipanti, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM MASE 414 del 7 dicembre 2023.

La Fondazione, inoltre, accoglie eventuali produttori terzi esterni che possiedono impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di mettere a disposizione della CER la loro produzione.

Sia i Partecipanti che il produttore terzo esterno alla configurazione potranno partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto previsto dalla legislazione o regolazione normativa dell'ordinamento giuridico italiano.

### **3.2 Attività Istituzionale**

La Fondazione persegue i propri scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021;
- gestire i rapporti con il GSE;
- monitorare produzione e consumi dei Partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'ener-

gia tra i Partecipanti alla CER consentendo ai medesimi di conseguire i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021;

- svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

La Fondazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai Membri di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e dell'art. 16 bis, D.P.R. n. 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

### **3.3 Attività Strumentali, Secondarie, Accessorie e/o Connesse**

Al fine di conseguire i propri scopi, la Fondazione potrà inoltre:

- svolgere attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

- fornire supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

- provvedere alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle FER;

- promuovere l'attività della Fondazione anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione

sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;

- adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei Partecipanti per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale riqualificazione energetica degli edifici privati, pubblici e/o commerciali/industriali, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei Partecipanti;

- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere ai Partecipanti di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti;

- prestare qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento degli scopi istituzionali.

**3.4** In via strumentale e residuale, la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Avuto riguardo agli scopi della Fondazione e avuto altresì riguardo al fatto che la medesima utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da enti pubblici terzi, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

#### **Articolo 4 – Statuto e Regolamento**

**4.1** La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

**4.2** Il Consiglio di amministrazione elabora il Regolamento di esecuzione dello Statuto, nel quale sono contenute le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Fondazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica. In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista dal d.m. 414 del 7.12.2023 il Regolamento assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia con-

divisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del citato provvedimento, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il Regolamento è approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Articolo 5 – Patrimonio**

**5.1** Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione conferito in sede di costituzione da parte dei Fondatori.
- dai conferimenti in denaro o beni, mobili e immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai membri Fondatori, Sostenitori e Ordinari, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dai beni, mobili e immobili, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

**5.2** Il Patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito in modo da preservarne il valore nel tempo.

#### **Articolo 6 – Fondo di Gestione**

**6.1** Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;
- da contributi in qualsiasi forma concessi da istituzioni e sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai contributi dei membri a fondo perduto e finanziamenti dei membri senza interessi;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal D.Lgs. n. 199/2021, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;

- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

**6.2** Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Onorari, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

### **Articolo 7 - Esercizio finanziario e Bilancio**

**7.1** L'esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti, per l'approvazione, un Bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione al medesimo.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione predispone anche il progetto di bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto in conformità alle apposite Linee guida ministeriali.

Il Bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea dei Partecipanti, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**7.2** Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

## **TITOLO III**

### **FONDATORI E PARTECIPANTI**

#### **Articolo 8 - Membri**

**8.1** L'adesione alla Fondazione è aperta e volontaria.

Possono essere ammessi alla qualità di membri le persone giuridiche i cui scopi e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Fondazione o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Fondazione, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Possono essere membri tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, gli enti religiosi, le associazioni e le fondazioni, gli enti ETS, gli enti territoriali e gli enti locali, le PMI, le Università e gli enti di ricerca.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca, del Terzo Settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato all'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche ISTAT) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della Legge 31.12.2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di

produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I membri possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con la prestazione di un'attività, anche professionale.

**8.2** I membri si distinguono in “Fondatori”, “Sostenitori”, “Ordinari” e “Onorari”.

#### **Fondatori**

Sono membri Fondatori tutti coloro i quali risultano essere associati della associazione non riconosciuta "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE QUANTICA NORD" alla data del 19 (diciannove) giugno 2025 (duemilaventicinque).

L'Assemblea dei Fondatori, deliberando a maggioranza assoluta, può attribuire la qualifica di Fondatori ad altri soggetti che chiedano di aderire alla Fondazione erogando un contributo al fondo di dotazione della stessa.

#### **Sostenitori**

Sono membri Sostenitori gli Enti Ecclesiastici, gli Enti Territoriali e gli Enti Pubblici e/o le Autorità Locali, compresi Enti del Terzo Settore, le persone fisiche e le imprese private (piccole e medie), a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, che alla CER forniscono, da impianti nella propria disponibilità, l'energia non autoconsumata.

#### **Ordinari**

Sono membri Ordinari i consumatori di energia elettrica privi di un impianto di produzione. Potranno essere membri Ordinari tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro geografico della CER, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e/o vulnerabili.

#### **Onorari**

Sono membri Onorari coloro che, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale per prestigio, competenza e merito, vengano nominati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione; possono anche non essere produttori o consumatori di energia, non percepiscono emolumenti e non partecipano ad alcuna ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia condivisa. I membri Onorari possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare ed eseguire specifiche attività di alto profilo. I membri Onorari non partecipano agli organi direttivi.

### **Articolo 9 - Perimetro della CER, Sottogruppi, requisiti dei membri, modalità di ammissione e quota di partecipazione**

**9.1** I membri, ad eccezione dei Fondatori e dei membri Onorari, devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica sottesa alle cabine primarie rientranti nella zona di mercato coincidente con l'ambito territoriale della CER coincidente con la Zona di Mercato Nord. I membri Sostenitori ed Ordinari della Fondazione saranno poi, all'interno del perimetro come sopra indicato, suddivisi in tanti sottogruppi quante sono le cabine primarie.

**9.2** L'adesione alla Fondazione dei membri, nel rispetto dei requisiti per ciascuna categoria, se non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, richiede il versamento di una quota partecipativa il cui ammontare è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, al fine di dimostra-

re la serietà della volontà partecipativa.

I membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 199/2021, ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della CER.

Chiunque voglia aderire alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione decide entro 30 (trenta) giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione scritta e motivata all'interessato. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione oltre che sulle necessarie esigenze di bilanciamento di offerta e domanda energetica interne alla CER con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

In esito all'ammissione il richiedente ammesso è iscritto nel libro dei membri della Fondazione.

**9.3** I membri, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.

I membri mantengono i propri diritti come clienti finali (consumatori) ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti i membri hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
- ricoprire le cariche all'interno della Fondazione, nei limiti di cui al presente Statuto;
- partecipare alle rispettive Assemblee con diritto di voto;
- consultare i libri della Fondazione di cui al successivo articolo 21 facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione, con facoltà di estrarne copie, anche parziali, a spese della Fondazione.

**9.4** Le prestazioni fornite dai membri sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

I membri hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote partecipative e gli eventuali contributi stabiliti per la realizzazione delle attività della Fondazione.

I membri individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi di legge e/o di regolamento.

I membri conferiscono delega alla Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare alla medesima la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di

vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

#### **Articolo 10 - Recesso, decadenza ed esclusione dei membri**

**10.1** I membri cessano di appartenere alla Fondazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

**10.2** I membri possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione della CER, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere il membro che non intende continuare a essere parte della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova di avvenuta ricezione.

Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal medesimo nel rispetto del preavviso minimo sopra indicato.

**10.3** È causa di decadenza e, dunque, di esclusione dalla Fondazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione la perdita dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di CER ai sensi della disciplina vigente, cesserà sia il rapporto partecipativo che qualsiasi beneficio ad esso connesso.

**10.4** L'esclusione può essere altresì dichiarata dal Consiglio di Amministrazione solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- d) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- e) mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

Nel caso di Enti e/o Persone Giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- 1) trasformazione, fusione escissione;
- 2) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione.

I medesimi soggetti sono esclusi di diritto in caso di:

- i) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- ii) liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo che al membro sia stata contestata in forma scritta la circostanza che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei Partecipanti avverso la decisione di esclusione, la quale delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

**10.5** Il membro receduto o escluso non può:

- ottenere il rimborso delle quote partecipative e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi diversamente;
- vantare alcun diritto sul Patrimonio della Fondazione.

**10.6** Si ha successione nella posizione di membro tutte le volte che vi sia cessione del punto di prelievo o immissione. In tali circostanze, il membro si impegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazione e la sua qualità di membro per l'effetto della successione nel punto di prelievo e immissione.

Il membro subentrante subentra solo nella qualità di membro e non assume automaticamente gli ulteriori obblighi eventualmente assunti dal cedente. Il subentrante può recedere in qualsiasi momento e analogamente può fare la Fondazione.

**10.7** Nel caso di morte del membro, gli eredi o coloro che succedono nel punto di prelievo o del punto di immissione succedono automaticamente nella posizione del membro, salvo il diritto di recesso loro o della Fondazione.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

##### **Articolo 11- Organi della Fondazione**

**11.1** Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti (quest'ultimo eventuale);
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- il Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato.

**11.2** Ai membri degli Organi della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei membri in base alle categorie di appartenenza.

##### **Articolo 12- Assemblea dei Fondatori**

**12.1** L'Assemblea dei Fondatori è composta dai membri Fondatori.

**12.2** L'Assemblea dei Fondatori:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) delibera sulle modifiche statutarie, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- d) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

**12.3** L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei Fondatori, senza

obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'Assemblea dei Fondatori, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria, quando partecipino tutti i Fondatori e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

**12.4** Le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori possono essere tenute anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

**12.5** Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo. L'Assemblea dei Fondatori nomina al proprio interno un segretario della riunione.

**12.6** Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Esse sono valide con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori.

Per le decisioni di cui al presente articolo, lettere c) e d) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i Fondatori.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

### **Articolo 13- Assemblea dei Partecipanti**

**13.1** L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai membri Sostenitori e Ordinari.

I membri Onorari potranno assistere alle sedute assembleari, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum costitutivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i membri che, al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima, siano in possesso dei requisiti per essere membri.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo; il Segretario, il Tesoriere e il Comitato Tecnico Scientifico, ove nominati.

**13.2** L'Assemblea dei Partecipanti:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'avanzo di gestione;

- b) approva, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- c) delibera sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- d) approva e/o modifica il regolamento delle Assemblee Territoriali;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo.

**13.3** L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto o di propria iniziativa oppure su richiesta di 1 (un) membro Fondatore o su richiesta di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione o di 1 (un) componente dell'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si svolgano mediante utilizzo di mezzi di comunicazione da remoto con modalità delle quali si deve rendere atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati, anche in via telematica, con modalità che ne attestino la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il predetto preavviso può essere ridotto fino a 48 (quarantotto) ore.

L'avviso di convocazione della seduta deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e le modalità di svolgimento e l'orario.

**13.4** L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**13.5** Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dalla stessa nominato, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità in seguito previste.

**13.6** Per ciascuna Area territoriale che fa riferimento ad un Gruppo di autoconsumo afferente ad una cabina primaria, il Presidente dell'Assemblea può convocare un'assemblea dei partecipanti in forma territoriale (**Assemblea Territoriale**) facente riferimento ad un medesimo gruppo di autoconsumo.

Le deliberazioni delle assemblee territoriali hanno valore consultivo.

Le assemblee territoriali, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui al superiore punto 13.4.

#### **Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione**

**14.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente della Fondazione, come risultanti, per la prima volta, nell'atto di trasformazione.

Nei successivi rinnovi dell'organo amministrativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati tra persone di provata sensibilità sociale, ovvero conoscenza dei rapporti con le istituzioni pubbliche, gestione aziendale o progettazione sociale, sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

**14.2** Non possono comunque far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- b) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- c) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- d) ricoprano la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa Regione.

**14.3** I Consiglieri così nominati durano in carica n. 4 (quattro) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati.

**14.4** I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono:

- i. per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- ii. per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- iii. nel caso in cui non partecipino, senza giustificazione, a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è rilevata dal Consiglio di Amministrazione.

**14.5** Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- i. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- ii. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- iii. trovarsi in situazione di effettivo o potenziale conflitto di interesse.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

**14.6** Il Consigliere di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessa dalla carica deve essere sostituito con il primo dei non eletti dall'Assemblea dei Partecipanti entro 30 (trenta) giorni. I Consiglieri così nominati decadono con quelli in carica al momento della loro nomina.

**14.7** Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria della Fondazione.

Oltre alle prerogative indicate ai singoli articoli del presente Statuto, in particolare:

- a) approva il Regolamento sulla ripartizione degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 199/2021 e ss. modifiche;
- b) delibera la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e Privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;
- c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e determina le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- d) assume nel rispetto della normativa vigente ogni decisione relativa all'amministrazione straordinaria del Patrimonio della Fondazione;
- e) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;

- f) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti dei membri;
- g) assume ogni decisione in materia di rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti;
- h) approva un regolamento di gestione per l'acquisto di beni e servizi;
- i) predispone il progetto di Bilancio consuntivo e, ove previsto, di Bilancio Sociale, in conformità agli schemi adottati in attuazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle linee guida ministeriali;
- j) esercita la competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione o non espressamente delegati;
- k) delibera sull'utilizzo degli importi che dovessero essere riconosciuti alla CER dai provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 199/2021 e dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001;
- l) delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute agli impianti;
- m) sottopone all'Assemblea dei Fondatori e all'Assemblea dei Partecipanti proposte e mozioni;
- n) promuove la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- o) conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- p) delibera sull'ammissione dei membri Sostenitori e Ordinari, sulla nomina e revoca dei membri Onorari, su casi di recesso, esclusione e subentro dei singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- q) promuove e organizza gli eventi della Fondazione;
- r) delibera sull'eventuale quota partecipativa ed il suo ammontare;
- s) nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente.

**14.8** Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

**14.9** Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno n. 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle modalità dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

**14.10** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano

stati informati e non vi si oppongano.

**14.11** Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto. In ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le decisioni di cui alle lettere e), k) e o) del comma 14.7 del presente articolo è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti. Per le decisioni di cui ai commi 14.4 e 14.5 del presente articolo, è richiesta la maggioranza dei componenti; il soggetto interessato dalla decisione non ha diritto di voto.

**14.12** Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno, ove non già costituito, il Segretario dell'adunanza.

I verbali di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

**14.13** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche a mezzo audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

## **Articolo 15 - Il Presidente**

**15.1** Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, dura in carica n. 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

Il primo Presidente viene nominato nell'atto di trasformazione dell'associazione non riconosciuta in fondazione.

**15.2** Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti, coordinandone i rispettivi lavori.

Al Presidente, inoltre, sono attribuiti:

- la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione;
- il coordinamento delle attività della Fondazione;
- il controllo circa l'osservanza dello Statuto;
- la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari e le attività che vengono deliberati.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

**15.3** In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

#### **Articolo 16 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti**

**16.1** L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) a 3 (tre) componenti effettivi, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione. Nei successivi rinnovi dell'Organo di Controllo, i componenti sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. Con le stesse modalità vengono nominati gli eventuali supplenti.

**16.2** L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento;
- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo parere mediante relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua le verifiche di cassa;
- può esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio della Fondazione sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli stessi hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti che approva il bilancio.

I componenti durano in carica 4 (quattro) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, e sono rieleggibili.

Ai componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

**16.3** I componenti possono essere revocati dall'Assemblea dei Partecipanti soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

**16.4** All'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea dei Partecipanti nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, l'Organo di Controllo può essere incaricato anche della Revisione Legale.

#### **Articolo 17 – Il Segretario**

**17.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario che dura

in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

**17.2 Il Segretario:**

- organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura la tenuta dei Libri della Fondazione.

**Articolo 18 - Il Tesoriere**

**18.1** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più esercizi ed è rieleggibile.

**18.2 Il Tesoriere:**

- monitora i proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- redige il progetto di bilancio da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Partecipanti;
- monitora la gestione economica e finanziaria della Fondazione.

**Articolo 19 - Comitato Tecnico Scientifico**

**19.1** Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Presidente, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e dai membri Onorari.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico rimangono in carica 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca, per i membri Onorari, per gravi e comprovati motivi da parte del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, o di dimissioni.

**19.2** Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive di alto profilo in merito alle iniziative e alle attività della Fondazione e, su delega del Consiglio di Amministrazione, può sovrintendere a specifiche attività e partecipare a gruppi di lavoro tematici.

**19.3** Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, le modalità e l'ora della riunione, inviato ai membri dello stesso Comitato Tecnico Scientifico almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

**19.4** Il Comitato Tecnico Scientifico si reputa validamente costituito allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

Anche in mancanza di convocazione, il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**19.5** Le adunanze possono svolgersi anche a mezzo video-conferenza o audio-conferenza, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 14 con riferimento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

**19.6** La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è gratuita. Ai componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

## **TITOLO V**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del Patrimonio**

**20.1** Lo scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto dal comma successivo, sono decisi dall'Assemblea dei Fondatori con delibera da adottarsi all'unanimità e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea dei Fondatori nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

**20.2** Il Patrimonio residuo all'esito della liquidazione verrà devoluto, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite dalla delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea dei Fondatori.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 21 - Libri della Fondazione**

**21.1** Oltre alle scritture contabili, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Membri;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione;
- e) il Libro della Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- f) il Libro delle Adunanze del Comitato Tecnico Scientifico;
- g) il Registro dei volontari.

**21.2** I libri di cui alle lettere a), b), c) d) e g) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, se nominato.

I libri di cui alle lettere e) ed f) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

#### **Articolo 22 - Volontari**

**22.1** Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, che mettono a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.

**22.2** I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**22.3** L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'ente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

#### **Articolo 23 - Clausola di rinvio**

**23.1** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.

F.to Stefano NASSUATO

" Carlo TALICE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO  
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL  
D.LGS82/2005.

TREVISO LI, 4 LUGLIO 2025